



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, FATTO A ROMA IL 31 OTTOBRE 2024

Art. 19 (Accordo)

Esenzioni e riconoscimento degli attestati

(1) Qualora la legislazione di una Parte preveda l'esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione del presente Accordo, tale esenzione si applica anche alla documentazione prodotta nel territorio dell'altra Parte. (2) Tutti gli atti, documenti e altre scritture che debbano essere presentati per l'attuazione del presente Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche e consolari delle Parti. (3) L'attestazione, rilasciata dalle Autorita' competenti, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di una Parte, relativa all'autenticita' di un certificato o documento, viene considerata valida dalle corrispondenti Autorita' competenti, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento dell'altra Parte.

Versione in vigore dal 1 luglio 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024
Estremi	Legge 23 giugno 2025, n. 98
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-98-2025/accordo-art-19>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it